ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47

Edizione in lingua italiana

48° anno

18 febbraio 2005

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 265/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 266/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3

Regolamento (CE) n. 267/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 6

Regolamento (CE) n. 268/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 18 febbraio 2005 8

Regolamento (CE) n. 269/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10

Regolamento (CE) n. 270/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 12

Regolamento (CE) n. 271/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 19ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004 15

Regolamento (CE) n. 272/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 16

Regolamento (CE) n. 273/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004 18

Regolamento (CE) n. 274/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 ... 19

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 275/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005 20

Regolamento (CE) n. 276/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004 21

Regolamento (CE) n. 277/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004 22

Regolamento (CE) n. 278/2005 della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004 23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2005/135/CE:

★ **Decisione del Consiglio, dell'11 maggio 2004, recante l'abrogazione della decisione relativa alla presenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo** 24

2005/136/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2004, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi** 26

Commissione

2005/137/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2003, concernente la partecipazione finanziaria della Regione Vallonia nell'impresa Carsid SA** *[notificata con il numero C(2003) 3527]* ([1]) 28

2005/138/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2005, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all'interno di una zona soggetta a restrizioni in Portogallo, in relazione ad un focolaio di febbre catarrale degli ovini in tale Stato membro** *[notificata con il numero C(2005) 335]* ([1]) 38

IT

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 265/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	129,3
	204	79,1
	212	189,0
	624	230,6
	628	104,0
	999	146,4
0707 00 05	052	167,0
	068	129,2
	204	68,5
	999	121,6
0709 10 00	220	39,4
	999	39,4
0709 90 70	052	168,6
	204	226,8
	999	197,7
0805 10 20	052	48,1
	204	48,6
	212	45,3
	220	38,7
	421	30,9
	448	35,8
	624	63,2
	999	44,4
0805 20 10	204	87,5
	624	80,9
	999	84,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	42,6
	204	91,9
	220	35,5
	400	77,6
	464	124,1
	528	96,4
	624	65,7
	662	40,8
	999	71,8
0805 50 10	052	51,8
	999	51,8
0808 10 80	400	101,9
	404	101,6
	508	87,5
	512	129,4
	528	90,2
	720	60,0
	999	95,1
0808 20 50	388	79,8
	400	90,1
	512	70,8
	528	89,4
	720	55,6
	999	77,1

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 266/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

ALLEGATO

Descrizione	Classificazione NC	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Calzatura che copre le dita e la parte anteriore della pianta del piede lasciando scoperti il tallone e oltre la metà del piede: la tomaia è di cuoio, foderata in tessuto, e la suola, anch'essa di cuoio, presenta all'interno una suoletta di lunghezza inferiore a 24 cm. Essa aderisce al piede grazie a due lacci elastici che avvolgono la caviglia. (calzature per ginnastica ritmica) (vedere le fotografie n. 633 A e 633 B) (*)	6403 59 91	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 b) del capitolo 64 e del testo dei codici NC 6403, 6403 59 e 6403 59 91. Ai sensi della regola generale 1 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, con il termine «suola esterna», di cui fra l'altro alla voce 6403, si intende la parte della calzatura che, all'uso, si trova a contatto con il suolo. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) al capitolo 64, punto C, delle Considerazioni generali. Poiché nella ginnastica ritmica è consentito toccare il suolo solo con la parte anteriore del piede, la parte corrispondente della calzatura è l'unica parte che, all'uso, si trova a contatto con il suolo e può, quindi, essere considerata «suola esterna», come definito nel capitolo 64. Inoltre, le caratteristiche obiettive (per esempio taglio e materiale) dell'articolo implicano che il medesimo non può essere utilizzato per scopi diversi dalla ginnastica ritmica.

(*) Le fotografie sono riportate a puro titolo informativo.

633 A

633 B

REGOLAMENTO (CE) N. 267/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo [2], indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

---

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

[2] GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 18 febbraio 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato [1]

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	36,75	36,75

[1] I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1º ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1º febbraio 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 268/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 18 febbraio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 [2], prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

[2] GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

[3] GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.

ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 18 febbraio 2005

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato [1]
1703 10 00 [2]	10,35	—	0
1703 90 00 [2]	10,74	—	0

[1] Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

[2] Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 269/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero [2]. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

[2] GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 18 FEBBRAIO 2005 [1]

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	33,80 [2]
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	33,80 [2]
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	33,80 [2]
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	33,80 [2]
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3675
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	36,75
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	36,75
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	36,75
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3675

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1º febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 270/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero [2], la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica [3], per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).
[2] GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
[3] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

(10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 18 FEBBRAIO 2005 [1]

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,75 [2]
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,75 [2]
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	69,82 [3]
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3675 [4]
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,75 [2]
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3675 [4]
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3675 [4]
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3675 [4] [5]
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,75 [2]
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3675 [4]

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1º febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 271/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 19ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 [2], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 19ª gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,889 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

[2] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).

REGOLAMENTO (CE) N. 272/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [2].

(3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

[2] GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	8,22
1101 00 15 9130	C01	EUR/t	7,68
1101 00 15 9150	C01	EUR/t	7,08
1101 00 15 9170	C01	EUR/t	6,54
1101 00 15 9180	C01	EUR/t	6,12
1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 273/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione [2].

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 11 al 17 febbraio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 13,97 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
[2] GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
[3] GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 274/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [2], in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 [3],

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 11 al 17 febbraio 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 33,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

[2] GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

[3] GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 275/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione [2].

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 11 al 17 febbraio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
[2] GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.
[3] GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 276/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione [2].

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione [3], la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 11 al 17 febbraio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 23,85 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 78 900 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
[2] GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32.
[3] GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 277/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione [2].

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione [3], la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 11 al 17 febbraio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 31,44 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 30 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
[2] GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.
[3] GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 278/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2276/2004 della Commissione [2].

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione [3], la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 11 al 17 febbraio 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 32,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 26 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
[2] GU L 396 del 31.12.2004, pag. 34.
[3] GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2004

recante l'abrogazione della decisione relativa alla presenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

(2005/135/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2002/923/CE [1] del Consiglio, successiva a una raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, si era constatata la presenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo.

(2) A norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato, il Consiglio ha rivolto al Portogallo la raccomandazione di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo [2]. Tale raccomandazione, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [3], aveva fissato il termine per porre rimedio al disavanzo eccessivo entro l'anno successivo alla constatazione della sua presenza, ossia al più tardi entro il 2003.

(3) A norma dell'articolo 104, paragrafo 12, del trattato, si deve abrogare la decisione del Consiglio riguardante la presenza di un disavanzo eccessivo, quando, a giudizio del Consiglio, lo Stato membro interessato ha posto rimedio a tale disavanzo eccessivo.

(4) Le definizioni di «pubblico» e di «disavanzo» sono indicate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (SEC), seconda edizione. I dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi sono forniti dalla Commissione.

(5) In base ai dati forniti dalla Commissione dopo la comunicazione trasmessale dal Portogallo entro il 1º marzo 2004, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [4], e in base alle previsioni della primavera 2004 elaborate dai servizi della Commissione, sono giustificate le seguenti conclusioni.

— Il disavanzo delle pubbliche amministrazioni nel 2003 è stimato al 2,8 % del PIL, rispetto al 2,7 % nel 2002 e al 4,4 % nel 2001. Il risultato del 2003 è rispondente alla raccomandazione rivolta dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda la riduzione del disavanzo pubblico, al più tardi entro il 2003, al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL. L'aggiustamento finanziario è stato realizzato nel 2003 grazie anche al rallentamento continuo dell'aumento delle spese correnti primarie, dall'8,9 % nel 2001 al 7,8 % nel 2002 sino al 4,1 % nel 2003. Tuttavia, l'attuale contrazione ciclica, sfociata in recessione nel 2003, ha portato al considerevole divario di 2,6 punti percentuali tra la crescita del PIL nell'esercizio in questione e le proiezioni finanziarie iniziali. Ne è risultato un grave calo del gettito fiscale nel corso del 2003, che è stato necessario compensare adottando due provvedimenti una tantum, per un valore complessivo pari al 2,1 % del PIL.

[1] GU L 322 del 27.11.2002, pag. 30.
[2] Raccomandazione del Consiglio del 5 novembre 2002.
[3] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
[4] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

— Le misure di carattere strutturale adottate dalle autorità portoghesi, aventi un impatto più diretto sulla finanza pubblica, riguardano principalmente tre settori: i) l'amministrazione pubblica, ii) il settore dell'assistenza sanitaria e iii) l'istruzione. In particolare il fatto che nel periodo 2003-2004 gli adeguamenti salariali e le nuove assunzioni nel pubblico impiego siano stati quasi congelati sortirà probabilmente effetti di base positivi in futuro e di conseguenza avrà un impatto strutturale significativo. Inoltre, le autorità portoghesi ritengono che la riforma globale in corso nel settore dell'assistenza sanitaria abbia prodotto effetti positivi già nel 2003, sia sul fronte della spesa che in termini di un maggiore produttività.

— Secondo le previsioni della primavera 2004 elaborate dai servizi della Commissione, nel 2004 il disavanzo delle pubbliche amministrazioni dovrebbe risultare pari al 3,4 % del PIL, quindi alquanto superiore all'obiettivo ufficiale del 2,8 %. Tale scarto può essere attribuito essenzialmente a i) una crescita un po' più lenta di quella prevista nel bilancio, ii) effetti di base correlati ai provvedimenti una tantum adottati nel 2003, iii) la sostituzione parziale, secondo i piani, di simili provvedimenti una tantum. Di conseguenza sono necessari altri provvedimenti per evitare che il disavanzo delle pubbliche amministrazioni risulti superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2004 e negli esercizi successivi.

— Dopo la data limite stabilita ai fini dell'elaborazione delle previsioni della primavera 2004 da parte della Commissione, le autorità portoghesi hanno manifestato pubblicamente la loro intenzione di procedere ad altre operazioni (in campo immobiliare) intese a contenere il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL nell'esercizio in corso.

— Secondo i dati figuranti nella prima comunicazione del 2004 nell'ambito della PDE, nel 2003 l'indice del debito pubblico è stato tenuto al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL, quindi in ottemperanza alla raccomandazione rivolta dal Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7. Tuttavia tale indice registra un aumento continuo dal 2001 e, secondo le previsioni della primavera 2004 elaborate dai servizi della Commissione, dovrebbe superare, nel 2004, il valore suddetto.

(6) Di conseguenza, si dovrebbe abrogare la decisione 2002/923/CE. Tuttavia, dati i rischi gravanti sulla situazione di bilancio, indicati nelle previsioni della primavera 2004 della Commissione, è della massima importanza che le autorità portoghesi adottino provvedimenti adeguati per assicurare che il disavanzo delle pubbliche amministrazioni resti inferiore al 3 % del PIL nel 2004 e oltre. Dato il perdurante grave divario negativo previsto fino al 2005 e al fine di mantenere il ritmo sostenuto del risanamento del bilancio, il ricorso a ulteriori misure temporanee è accettabile nel breve termine. A tale riguardo le autorità portoghesi dovrebbero confermare pubblicamente le misure previste e i rispettivi importi, finché le misure di carattere più squisitamente strutturale sortiranno tutto il loro effetto di alleggerimento della finanza pubblica.

(7) Per assicurare un risanamento sostenuto e per conseguire infine l'obiettivo a medio termine di una situazione di bilancio vicina al pareggio o in eccedenza, indicato negli indirizzi di massima per le politiche economiche, tutti i provvedimenti una tantum vanno sostituiti gradualmente con provvedimenti più duraturi. Inoltre, è necessario migliorare di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all'anno la situazione di bilancio depurata del ciclo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una valutazione complessiva mostra che la situazione di disavanzo eccessivo constatata in Portogallo è stata corretta integralmente nel 2003, ai termini della raccomandazione rivolta al Portogallo il 5 novembre 2002 ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato.

Articolo 2

La decisione 2002/923/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. McCREEVY

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2004

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

(2005/136/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e a una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel protocollo — allegato al trattato — relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi figurano altre disposizioni riguardanti l'attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [1], stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4) A norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato al Consiglio un siffatto parere sui Paesi Bassi il 19 maggio 2004. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione in conformità con l'articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del Comitato economico e finanziario in conformità con l'articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 19 maggio 2004 che nei Paesi Bassi esiste un disavanzo eccessivo.

(5) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6) La valutazione globale permette di concludere che il disavanzo pubblico ha raggiunto il 3,2 % del PIL nel 2003 nei Paesi Bassi e che il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato si è verificato, malgrado le misure sostanziali di risparmio adottate dalle autorità. Secondo la Commissione, il superamento della soglia del 3 % del PIL nel 2003 è dovuto principalmente agli effetti del rallentamento dell'attività economica. Tuttavia, il fatto che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 non è stato determinato, ai sensi del patto di stabilità e crescita, da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità olandesi, né è stato provocato da una grave recessione economica, definita dal patto come una diminuzione annua del PIL reale di almeno il 2 %. Anche tenendo conto delle misure aggiuntive decise dalle autorità olandesi il 16 aprile 2004, che non erano incluse nelle previsioni di primavera 2004 della Commissione, vi è il rischio che il disavanzo pubblico superi il 3 % del PIL anche nel 2004. Questo indica che il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato potrebbe non essere temporaneo. Infine, il rapporto debito/PIL, che secondo le proiezioni contenute nelle previsioni di primavera 2004 della Commissione dovrebbe raggiungere il 56,3 % del PIL nel 2004, continuerà in tale anno a essere al di sotto del valore di riferimento del 60 % stabilito dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nei Paesi Bassi esiste un disavanzo eccessivo.

[1] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
C. McCREEVY

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

concernente la partecipazione finanziaria della Regione Vallonia nell'impresa Carsid SA

[notificata con il numero C(2003) 3527]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/137/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [1],

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni [2] e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 17 ottobre 2001, le autorità belghe hanno notificato alla Commissione un progetto d'intervento della Regione Vallonia nel capitale di una nuova impresa siderurgica, Carsid SA. Con lettere del 20 novembre 2001 e 14 febbraio 2002, hanno inviato informazioni complementari alla Commissione.

(2) Con lettera del 3 aprile 2002, la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia [3].

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stato pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in causa.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati che ha trasmesso alle autorità belghe, dando loro la possibilità di replicare. I commenti delle autorità belghe sono pervenuti alla Commissione con lettere del 17 giugno, 6 settembre, 22 ottobre e 25 novembre 2002.

II. LE IMPRESE PARTECIPANTI A CARSID

(5) La Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) è una holding della Regione Vallonia che ha rilevato, tra l'altro, le attività della Société wallonne pour la sidérurgie (SWS). Nel settore siderurgico essa ha per oggetto, nell'ambito della politica economica generale vallona, di favorire la creazione o l'estensione di imprese nonché di promuovere l'iniziativa industriale pubblica. Alla data della notifica, la Sogepa partecipava a concorrenza del 25 % nel capitale del produttore siderurgico belga Cockerill Sambre. Inoltre deteneva il 25 % del capitale di Duferco Clabecq (cfr. considerando 9 della presente decisione), Duferco La Louvière (cfr. considerando 11) e Duferco Belgium (cfr. considerando 12).

(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU C 95 del 19.4.2002, pag. 2.
(3) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.
(4) Cfr. nota 2.

(6) La partecipazione della Sogepa in Cockerill Sambre è stata scambiata il 17 dicembre 2001 contro una partecipazione dell'8 % nel capitale di Usinor, che a sua volta è diventata, agli inizi del 2002, una partecipazione del 4,25 % nel capitale di Arcelor (cfr. considerando 7). La partecipazione della Sogepa in Duferco Clabecq è stata ridotta al 5,91 % in seguito all'operazione di riduzione di capitale per assorbimento di perdite effettuata l'8 agosto 2002 e al successivo aumento di capitale effettuato da Duferco Investment. Analogamente, la partecipazione diretta della Sogepa in Duferco La Louvière è praticamente sparita in seguito alla riduzione di capitale per assorbimento di perdite, effettuata l'8 novembre 2001, e al successivo aumento di capitale effettuato da Duferco Belgium.

(7) Usinor Belgium SA è una società holding del gruppo Usinor in Belgio. Il gruppo francese Usinor, fino alla fine del 2001, era uno dei principali gruppi siderurgici europei. Il suo fatturato nel 2001 è ammontato a livello mondiale a 14 523 milioni di EUR. Alla data della notifica Usinor deteneva il 75 % di Cockerill Sambre. All'inizio del 2002, il gruppo Usinor si è fuso con il gruppo lussemburghese Arbed e il gruppo spagnolo Aceralia, costituendo in tal modo il gruppo Acelor, il primo produttore mondiale di acciaio.

(8) Duferco Investment SA (Duferco Investment) è una società holding del gruppo Duferco. Quest'ultimo è un gruppo privato, italo-svizzero, specializzato nel commercio di prodotti siderurgici (ivi comprese le materie prime), ma che produce anche laminati piani di acciaio al carbonio. Nel 2001 il gruppo ha realizzato un fatturato mondiale di 3,2 miliardi di USD. In Belgio Duferco Investment controlla due imprese di produzione di acciaio, Duferco Clabecq e Duferco La Louvière, le quali pagano a Duferco Investment, per i servizi loro resi, una commissione annua di […] (*) del loro fatturato, suddivisa in una commissione di agenzia ([…]) e una commissione di gestione ([…]).

(9) Duferco Clabecq è la società creata dal gruppo Duferco e dalle autorità vallone (attraverso la SWS) in vista dell'acquisto dell'impresa Forges de Clabecq [5], in stato di fallimento dal 3 gennaio 1997. La SWS ha contribuito alla capitalizzazione di Duferco Clabecq mediante un conferimento di circa 8,6 milioni di EUR e un prestito subordinato di circa 13,6 milioni di EUR (garantito al 75 % dal gruppo Duferco). Il gruppo Duferco ha contribuito mediante un conferimento di circa 25,9 milioni di EUR. Con decisione del 25 novembre 1997, la Commissione ha considerato che quest'intervento della SWS non costituiva aiuto di Stato. Nella decisione in questione la Commissione ha rilevato che il business plan dell'impresa prevedeva un margine di esercizio positivo a partire dal secondo anno di attività nonché la realizzazione di utili a partire dal quinto anno.

(10) La tabella seguente mostra alcuni indicatori finanziari di Duferco Clabecq fino al 30 settembre 2001:

(milioni di EUR)

	1998	1999	2000	2001
Capitale+riserve	34,7	34,7	34,7	34,7
Fatturato	229,7	171,3	309,7	292,7
Risultato di esercizio	3,0	−7,0	−4,9	−6,0
Risultato prima delle imposte	1,3	−7,5	−6,7	−0,7
Perdite accumulate		−6,7	−14,3	−14,9

Fonte: conti annuali dell'impresa. Esercizi sociali dall'1.10 al 30.9.

(11) Duferco La Louvière è la società creata da Duferco Investment e dalle autorità vallone (attraverso la SWS) in vista dell'acquisto dell'impresa Hoogovens-Usines Gustave Boël [6], nei confronti della quale, nell'ottobre 1998, era stata avviata una procedura di concordato preventivo. La SWS ha contribuito alla capitalizzazione di Duferco La Louvière con un apporto di circa 17,8 milioni di EUR nonché con un prestito subordinato di circa 27,8 milioni di EUR (garantito al 75 % dal gruppo Duferco). Il gruppo Duferco ha contribuito mediante un conferimento di circa 53,5 milioni di EUR. Con decisione del 1º luglio 1999, la Commissione ha considerato che questo intervento della SWS non costituisse un aiuto di Stato e ha osservato che il businnes plan dell'impresa prevedeva il ripristino della redditività a partire dall'anno 2000.

(*) Segreto d'affari.

(5) All'inizio del 1996, l'impresa si trovava già in una situazione economica e finanziaria molto difficile che aveva indotto le autorità vallone, attraverso la SWS, ad assumerne il controllo al 100 % e a decidere di adottare una serie di misure per il salvataggio, tra cui un aumento di capitale di 1,5 miliardi di BEF. Il 18 dicembre 1996, la Commissione ha adottato la decisione finale negativa nei confronti di tali interventi e ha ordinato il recupero degli aiuti già pagati (decisione 97/271/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 — Acciaio CECA — Forges de Clabecq, GU L 106 del 24.4.1997, pag. 30). In seguito a tale decisione il tribunale belga competente ha pronunciato il fallimento dell'impresa il 3 gennaio 1997.

(6) Il gruppo Hoogovens Staal ha acquisito il controllo dell'impresa, che si trovava in difficoltà, nell'aprile 1997. È stato elaborato un piano di risanamento, ma la sua situazione ha continuato a deteriorarsi.

(12) Inoltre, per contribuire al finanziamento degli investimenti supplementari di Duferco La Louvière, Duferco Investment e la Sogepa hanno costituito la holding Duferco Belgium che doveva assumere una partecipazione nel capitale di Duferco La Louvière. La Sogepa contribuirebbe alla capitalizzazione di Duferco Belgium mediante un conferimento di circa 15,6 milioni di EUR e un prestito subordinato di circa 24,3 milioni di EUR (garantito al 75 % dal gruppo Duferco). Il gruppo Duferco vi contribuirebbe mediante l'apporto di circa 46,8 milioni di EUR. Il 30 settembre 2001, 25 % del capitale era stato liberalizzato (15,6 milioni di EUR) e la Sogepa aveva versato la totalità del prestito. Alla data del 20 settembre 2001, Duferco Belgium aveva approvato prestiti ammontanti a circa 36 milioni di EUR per il finanziamento degli investimenti di Duferco La Louvière. Nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2001, Duferco Belgium ha riportato perdite per 31 209 EUR.

(13) La tabella seguente mostra alcuni indicatori finanziari di Duferco La Louvière fino al 30 settembre 2001:

(milioni di EUR)

	1999	2000	2001
Capitale+riserve	111,6	111,6	111,6
Fatturato	216,7	487,7	476,1
Risultato di esercizio	– 49,4	– 7,8	– 43,1
Risultato prima delle imposte	46,2	– 1,0	– 41,7
Perdite accumulate	– 35,9	– 36,9	– 79,1

Fonte: conti annuali dell'impresa. Esercizi sociali dall'1.10 al 30.9.

III. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(14) In seguito all'intenzione annunciata dal presidente del gruppo Usinor Sacilor, nel febbraio 2001, di cessare le attività della linea a caldo di Cockerill Sambre a Charleroi, sono state avviate discussioni tra Usinor-Cockerill Sambre, il gruppo Duferco e Sogepa vertenti principalmente sulla creazione di una società comune di produzione di bramme il cui impianto industriale sarebbe costituito dalle attuali installazioni di Cockerill Sambre a Charleroi, completate da impianti provenienti da Duferco Clabecq (colata continua) ([7]). Tali discussioni hanno consentito la firma, il 12 ottobre 2001, del protocollo di accordo relativo alla costituzione di Carsid.

(15) L'intervento della Regione Vallonia consiste nell'assunzione di una partecipazione da parte della Sogepa nel capitale sociale della nuova società siderurgica Carsid SA. Inizialmente era previsto che tale partecipazione avvenisse a concorrenza di 20 milioni di EUR. Ciononostante, con lettera del 14 maggio 2002, il Belgio ha informato la Commissione che, pur ribadendo il suo disaccordo con l'analisi fatta dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, per superare le obiezioni della Commissione, l'apporto della Sogepa sarebbe stato ridotto a 9 milioni di EUR; gli altri 11 milioni di EUR inizialmente previsti dovevano essere apportati (sempre in liquidi) da Duferco Investment.

(16) In attesa di una decisione favorevole della Commissione, il 27 dicembre 2001, Cockerill Sambre ha effettuato un conferimento in natura il cui valore netto è stato fissato a 35 milioni di EUR e Duferco ha effettuato un conferimento in liquidi a concorrenza di 25 milioni di EUR. Il capitale iniziale di Carsid è stato di conseguenza fissato a 60 milioni di EUR.

(17) Il conferimento in natura di Cockerill Sambre è consistito nell'apporto di un ramo di produzione corrispondente grosso modo alla linea di produzione integrata del sito di Charleroi e alla linea di produzione elettrica del sito di Marcinelle. Tali installazioni, nell'ottobre 2001, hanno formato oggetto di una perizia da parte di un'impresa indipendente, che ne ha fissato il valore di utilità a […] milioni di EUR. Inoltre Cockerill ha apportato scorte per un valore di […] milioni di EUR e un passivo composto di accantonamenti ([…] milioni di EUR), debiti salariali ([…] milioni di EUR) e debiti fornitori ([…] milioni di EUR).

(18) L'apporto in liquidi di Duferco è stato destinato all'acquisto pressoché immediato della colata continua di nastri larghi e altre installazioni ausiliarie di Clabecq. Tali installazioni, nel novembre 2001, hanno formato oggetto di una perizia da parte di un'impresa indipendente, che ne ha fissato il valore di utilità a 25 milioni di EUR.

(19) Una volta costituita, Cockerill ha immediatamente ceduto 40 % della sua partecipazione in Carsid a Usinor Belgium e 18,33 % a Duferco (al prezzo di […] milioni di EUR da pagarsi a parte dal […]). Di conseguenza, il capitale di Carsid è attualmente suddiviso tra Usinor Belgium (40 %) e Duferco (60 %). Dopo gli apporti prospettati da Sogepa e Duferco Investment, la partecipazione finale della Sogepa in Carsid sarà pari all'11,25 %, mentre gli altri azionisti deterranno il 58,75 % (Duferco Investment) e rispettivamente il 30 % (Usinor Belgium SA) del capitale di Carsid.

IV. I PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DI CARSID

(20) Carsid disporrà di due filiere di produzione di bramme, ossia una filiera ghisa integrata, con una capacità di 1,8 milioni di tonnellate l'anno, destinata a Duferco, e una filiera elettrica la cui produzione sarà ripartita tra Cockerill ([…]) e le imprese vallone di Duferco ([…]) Tuttavia, durante un periodo transitorio […], la maggior parte della produzione di Carsid sarà destinata a Cockerill Sambre.

([7]) Lettera delle autorità belghe del 31 maggio 2001 nel quadro del caso NN 121/2000 Duferco Belgium.

(21) L'operazione ha come risultato la chiusura definitiva dell'altoforno di Clabecq, con una capacità di produzione di acciaio di circa 1,5 milioni di tonnellate l'anno.

(22) Carsid produrrà esclusivamente per rifornire le imprese del gruppo Duferco e Arcelor e non opererà sul mercato aperto. A tal fine, Cockerill Sambre e il gruppo Duferco hanno firmato contratti di approvvigionamento a lungo termine con Carsid validi fino alla fine del […] (Cockerill Sambre) o […] (Duferco). Ciononostante Cockerill Sambre potrà porvi fine per la prima volta alla fine del […]. Inoltre, qualora Cokerill Sambre eserciti il suo diritto di uscire dall'azionariato di Carsid, sia Cokerill Sambre che Duferco potranno porre fine ai contratti il […].

(23) Oltre agli strumenti di produzione succitati (cfr. considerando 20), Carsid intende acquistare una nuova installazione […] per migliorare la qualità dei prodotti, nonché effettuare investimenti di manutenzione degli altri impianti e investimenti ambientali. Il costo del trasferimento della colata continua da Duferco Clabecq a Charleroi è stimato pari a […] milioni di EUR. Usinor Belgium contribuirà al fabbisogno di credito di Carsid con un prestito a […] e una linea di credito dello stesso importo, cui si applicano interessi a un tasso annuo del […].

(24) L'approvvigionamento di materie prime sarà delegato ai servizi competenti di Arcelor e del gruppo Duferco mediante remunerazione. Pertanto gli acquisti di rottame saranno affidati al gruppo […], mentre per gli acquisti di minerali, carbone e coke sarà responsabile il gruppo […].

(25) Gli azionisti di Carsid hanno convenuto che le imprese alle quali è destinata la produzione di bramme copriranno i costi della rispettiva filiera. Le bramme saranno inoltre consegnate al costo di produzione + 1 % per cui l'impresa non subirà perdite. A partire dal […] anno, gli azionisti hanno inoltre convenuto di distribuire la […] degli utili come dividendi.

(26) I costi fissi della filiera ghisa saranno sostenuti da Duferco, mentre quelli della filiera elettrica saranno sostenuti da Cockerill Sambre a concorrenza di una capacità di […] tonnellate. Quando la capacità della filiera elettrica raggiungerà 1 milione di tonnellate, unicamente […] saranno a carico di Cockerill, mentre il resto rimarrà a carico di Duferco. Ciononostante, il partner che utilizza in tutto o in parte la capacità destinata all'altra parte sostiene le spese fisse in percentuale della sua utilizzazione. I costi variabili saranno sostenuti dalle singole parti rispetto alla produzione ad esse destinata. È stabilito nel contratto che la manodopera della filiera elettrica è essenzialmente variabile mediante ricorso alla cassa integrazione e all'utilizzazione dell'organico, nella misura del possibile, nella filiera ghisa.

V. LA SITUAZIONE DEL MERCATO SIDERURGICO NEL 2001

(27) Dopo un 2000 estremamente buono per i settore siderurgico comunitario, con una produzione record di 163,2 milioni di tonnellate di acciaio, dall'inizio del 2001 si era rilevata una tendenza al ribasso, che è stata confermata successivamente. In un quadro più generale, al rallentamento della crescita constatata in tutte le regioni del mondo si è aggiunta l'incertezza sull'andamento dell'economia in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

(28) Per quanto riguarda più particolarmente i laminati piani di acciaio al carbonio, che sono i principali prodotti di Duferco Clabecq e Duferco La Louvière, la situazione nel mercato della Comunità nel 2001 era molto preoccupante, in particolare a causa delle importazioni (cfr in tal senso i dati relativi all'anno 2001 contenuti nel regolamento CE n. 560/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio [8]). A livello mondiale la situazione non era affatto migliore, come avevano notato tutti i partecipanti alla riunione ad alto livello svoltasi presso l'OCSE il 17-18 settembre 2001. Inoltre, le indagini sull'acciaio avviate dagli Stati Uniti nel gennaio e nel luglio 2001 hanno accresciuto le incertezze sulle prospettive dell'evoluzione del commercio internazionale dei prodotti siderurgici.

(29) Il Belgio è un esportatore netto di prodotti siderurgici. Nel 2001 più del 70 % della sua produzione è stata destinata al resto della Comunità.

VI. I DUBBI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE IN OCCASIONE DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA

(30) La Commissione aveva espresso dubbi sul fatto che la partecipazione della Sogepa in Carsid, seppure analizzata nel contesto globale dei suoi precedenti investimenti, corrispondesse al comportamento di un investitore privato e ciò per due tipi diversi di motivi:

— un ipotetico azionista privato di Carsid non sarebbe disposto ad accettare di essere il solo ad apportare la totalità della sua partecipazione in liquidi da destinare al nuovo fabbisogno dell'impresa e di conseguenza i rischi incorsi dagli azionisti privati e dall'azionista pubblico di Carsid non sarebbero equivalenti. Con il loro contributo, i partner privati non farebbero altro che spostare impianti di produzione all'interno delle imprese del gruppo. Lo Stato invece investe nuovi fondi e quindi affronta un nuovo rischio,

[8] GU L 85 del 28.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 25).

— la remunerazione prevista per i capitali investiti dallo Stato in Carsid non poteva essere considerata conforme alle aspettative dell'investitore privato, dato che la redditività di questo investimento dipende, da un lato, dalla situazione specifica delle imprese interessate dal progetto e, dall'altro, dall'andamento del settore siderurgico, sia a livello mondiale, sia a livello europeo e regionale.

VII. **OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI**

A. **Corus**

(31) Il produttore siderurgico Corus ritiene che l'investimento effettuato dalla Regione Vallonia in Carsid tramite la Sogepa costituisca un aiuto di Stato. L'impresa basa la sua opinione sul fatto che un investitore privato che intendesse realizzare un investimento redditizio non avrebbe acquistato partecipazioni in Carsid alle condizioni accettate dalla Sogepa.

(32) Innanzitutto, Corus ritiene che Carsid non sia e non sarà competitiva. Secondo Corus, Carsid, per effetto della sua ubicazione interna, presenta alcuni svantaggi competitivi in termini di costi degli «input»: manodopera, carbone e minerale di ferro, rottami, elettricità. Inoltre, è di piccola dimensione per poter beneficiare di economie di scala ([9]). Carsid non presenta vantaggi specifici: essa venderà semiprodotti banali per i quali vi è sovraccapacità, mentre altri produttori sono meglio posizionati ai fini dell'esportazione. Attualmente il costo della produzione a Charleroi è superiore del 15 % a quello di un concorrente medio. Charleroi, con un costo di 210 USD per tonnellata, è il produttore che ha i costi più elevati in Europa (ad eccezione del piccolo produttore greco Halyvourgiki) e figura al 207º posto tra i 300 produttori analizzati da World Steel Dynamics.

(33) Se a ciò si aggiunge il fatto che Carsid venderà le sue bramme a un prezzo pari al costo maggiorato dell'1 %, Duferco e Arcelo si troveranno in una situazione concorrenziale svantaggiosa per vendere i prodotti fini fabbricati a partire da dette bramme. Un investitore privato che intendesse assumere una partecipazione azionaria in Carsid temerebbe quindi che la prosecuzione di tale accordo possa comportare il rischio di una riduzione importante degli acquisti di Duferco e Arcelor presso Carsid o una rinegoziazione del prezzo del trasferimento. Questo timore indurrebbe l'investitore privato ad aumentare il premio di rischio integrato nella sua decisione di investire e a esigere un tasso di rendimento superiore al normale.

([9]) Nel caso di Carsid, le materie prime devono essere trasbordate da imbarcazioni di alto mare su chiatte e quindi trasportate sulla rete fluviaria e di canali prima di essere scaricate negli stabilimenti. Ciò comporta una doppia manutenzione e spese di trasporto supplementari. Dato che la produzione di una tonnellata di bramme richiede circa 550 kg di carbone e 1 550 kg di minerale di ferro, un costo supplementare di 5-10 EUR per tonnellata di materiale aumenta il costo delle bramme di 10-20 EUR per tonnellata ossia dal 6 % al 12 %. Inoltre il costo della manodopera è più elevato in Belgio che nella maggior parte delle regioni della Comunità e la produttività del lavoro, in parte a causa della dimensione dell'impresa, è debole, con conseguente aumento dei costi di 20 EUR per tonnellata.

(34) Secondo Corus vi sono poche speranze che Carsid raggiunga un livello di redditività accettabile. Per questo motivo specifico, Usinor ha annunciato pubblicamente a febbraio che la produzione di acciaio a Charleroi non aveva alcun avvenire. Di conseguenza, l'investimento effettuato dalla Sogepa non può essere considerato come l'atto di un investitore normale. Gli altri azionisti hanno altre motivazioni — Usinor intende lasciare Charleroi senza rinegoziare gli impegni che ha stipulato quando ha acquistato Cockerill e quest'operazione le consente di farlo con minor spese ossia senza spese; Duferco, dal canto suo, potrà probabilmente recuperare più che le perdite subite affidando a Carsid la fornitura di bramme per le sue imprese belghe, grazie agli utili realizzati con la vendita del prodotto finale. Del pari, Duferco ritiene che quest'operazione sia un modo per evitare la riparazione dell'altoforno di Clabecq e per trasferire la produzione a Charleroi dove spera di perdere meno soldi che a Clabecq. Tuttavia, l'operazione di cui trattasi non genererà alcun utile. La Sogepa effettua l'investimento unicamente per salvaguardare i suoi posti di lavoro.

(35) In secondo luogo, Corus ritiene che il rendimento atteso dall'investimento sia insufficiente per giustificarlo. Corus ha calcolato il valore attuale netto dei rendimenti che la Sogepa può realizzare dal suo investimento. Per Corus, in base alle ipotesi più ottimistiche, la Sogepa può sperare al massimo di ottenere un tasso di rendimento interno (TRI) del 4,9 %. Chiaramente tale tasso è molto inferiore a quello che esigerebbe un investitore del settore privato. Praticamente, in tutte le altre ipotesi, il rendimento è negativo.

(36) In terzo luogo, Corus ritiene che il valore degli impianti apportati sia notevolmente esagerato. L'operazione in causa permette infatti a Cockerill di lasciare il sito di Charleroi senza pagare le spese di chiusura. Poiché non ci si può aspettare che gli impianti generino un profitto, qualunque esso sia, nel contesto in questione, il suo valore effettivo è pari a zero. In ogni caso, se gli impianti in questione fossero venduti all'asta, il ricavo della vendita non supererebbe il valore dei rottami. L'esperienza di Corus in questo settore mostra che il valore del rottame copre, nel migliore dei casi, i costi ambientali connessi allo sgombero del sito.

(37) In quarto luogo, Corus ritiene che, quand'anche il valore degli impianti fosse stato stimato correttamente, la Sogepa assumerebbe un rischio economico più elevato di quello degli azionisti privati di Carsid, essendo l'unico azionista a conferire capitali nuovi in un progetto più che incerto. Dato che l'apporto dei due clienti privati di Carsid è un apporto in natura, direttamente o perché il contributo è utilizzato per acquistare lo stabilimento di società del gruppo, Corus dubita che un azionista privato sarebbe disposto a essere l'unico ad apportare la totalità del contante necessario al nuovo fabbisogno della società.

(38) In quinto luogo, Corus sostiene che essendo il settore dell'acciaio caratterizzato da sovraccapacità strutturale, si presume l'esistenza di un aiuto di Stato quando vi è una partecipazione pubblica in un'impresa operante nel settore.

(39) In sesto luogo, secondo Corus, l'operazione Carsid sarebbe realizzabile unicamente grazie al programma speciale di prepensionamento per Charleroi e Clabecq. Per Corus, una deroga all'età minima legale della pensione (58 anni) richiede una decisione amministrativa discrezionale in mancanza della quale tutti gli operai che lavorano a Charleroi dovranno essere ripresi da Carsid, oppure il loro datore di lavoro dovrà sostenerne integralmente il prepensionamento. Secondo Corus, la partecipazione delle autorità pubbliche al programma di prepensionamento costituisce un aiuto di Stato.

(40) In settimo luogo, Corus ritiene che il contesto generale non giustifichi l'investimento della Sogepa. Visti i risultati ottenuti in seguito agli interventi precedentemente accordati dalla Sogepa, nessun investitore privato sarebbe disposto a un investimento supplementare. Un investitore privato che si fosse trovato nella posizione della Sogepa avrebbe rotto tutti i legami con le unità di Duferco/Cockerill piuttosto che investire capitale nuovo in Carsid.

B. **Il Regno Unito**

(41) Per il Regno Unito, considerato che la società, per quanto indipendente, non è attiva sul libero mercato, è poco probabile che un investitore privato che avesse avuto l'intenzione di effettuare un investimento redditizio avrebbe investito in Carsid alle condizioni poste per la partecipazione.

VIII. **OSSERVAZIONI DEL BELGIO**

(42) Innanzitutto, le autorità belghe sostengono che le autorità pubbliche valloni, da anni, hanno seguito una politica di investimenti nel settore siderurgico vallone e che, di conseguenza, la Sogepa non può essere considerata come un investitore privato indipendente in quanto detiene partecipazioni in Duferco Clabecq, Duferco La Louvière e Arcelor. A loro avviso, il comportamento della Sogepa è assimilabile a quello di una holding privata o di un gruppo privato di imprese che persegue una politica settoriale ed è guidata da prospettive di redditività a più lungo termine, in quanto effettua il suo investimento a titolo di azionista in un progetto industriale di due gruppi nei quali detiene partecipazioni (utile indiretto) e la cui redditività è garantita (utile diretto).

(43) Da un altro punto di vista, le autorità belghe contestano l'affermazione della Commissione secondo cui la Sogepa è l'unico azionista che apporta capitale nuovo, dato che il 27 dicembre 2001 Duferco Investment ha effettuato un aumento di capitale di Carsid pari a 25 milioni di EUR. Se è vero che la vendita della colata continua di Duferco Clabecq è stata conclusa successivamente ai conferimenti effettuati dai due partner privati di Carsid, tale cessione era giustificata dal fatto che Carsid doveva produrre per il gruppo Duferco bramme di dimensione specifica che richiedevano quindi l'acquisto di una colata continua rispondente ai criteri di quella situata a Clabecq.

(44) Per quanto riguarda l'equivalenza dei rischi incorsi dalla Sogepa, le autorità belghe ritengono che essa assuma un rischio in funzione del suo conferimento. Tutti gli azionisti di Carsid, sia che apportino installazioni oppure capitale nuovo, incorrono, in base al diritto belga, lo stesso rischio. La Commissione non può obbligare la Sogepa a effettuare un apporto in natura oppure i partner privati a procedere a un nuovo aumento di capitale in liquidi malgrado i conferimenti da essi già effettuati a concorrenza di 60 milioni di EUR.

(45) Per quanto concerne il valore delle installazioni apportate, le autorità belghe sostengono che hanno formato oggetto di perizie indipendenti. Per quanto riguarda più particolarmente l'apporto di Cockerill Sambre, ai sensi dell'articolo 444 del codice belga delle società, è necessaria la designazione di un commissario-revisore. Per quanto concerne il valore degli impianti acquistati presso Duferco Clabecq, oltre al fatto che il valore stabilito nella perizia è stato accettato da Arcelor, una colata continua nuova simile a quella di Duferco Clabecq costerebbe attualmente 60 milioni di EUR e la sua installazione richiederebbe da 18 a 24 mesi, mentre quella di Duferco Clabecq potrà essere trasferita e installata in 12 mesi.

(46) Quanto alla competitività di Carsid, le autorità belghe ritengono che Carsid presenti numerosi vantaggi, tra cui la riduzione delle spese [10], la flessibilità del trasferimento della produzione tra filiera ghisa e filiera elettrica che permette di adattarsi facilmente alla domanda, la creazione di un mercato prigioniero regionale che permette di alimentare i laminatoi di Duferco e Arcelor. Nonostante i vantaggi dei siti marittimi, quali presentati da Corus, Carsid, che è ubicata in prossimità dei suoi partner industriali, produce bramme al prezzo di […] EUR per tonnellata, che è inferiore alla cifra di 219 USD indicata da Corus.

(47) Per quanto concerne i costi di produzione di Carsid, secondo uno studio di CRU International Limited, i costi di Marcinelle erano pari a 176,6 USD nel 2000, il che significherebbe che erano superiori soltanto del 3 % alla media europea e inferiori del 4 % alla media mondiale. Tale studio si basava su una produzione di 1 650 kt, mentre la produzione attuale di Carsid è di 1 800 kt. L'aumento della produzione, nonché il miglioramento della produttività, spiegano la riduzione dei costi di produzione delle bramme che oggigiorno ammonta a circa […] EUR per tonnellata, ossia un costo ampiamente inferiore al prezzo del mercato delle bramme che in Europa è più o meno di 225 EUR per tonnellata (trasporto compreso).

[10] Un unico gruppo addetto alla manutenzione per le due filiere, un solo magazzino di pezzi di ricambio, economie in materia di ricerca e sviluppo, semplificazione della messa a punto dei «process» e sinergie logistiche.

(48) Grazie all'approvvigionamento di bramme, Duferco Clabecq e Duferco producono coil e lamiere a prezzi più competitivi che rientrano nella media europea. L'utilizzazione della bramma proveniente da Carsid consentirebbe un miglioramento del margine lordo di circa […] milioni di EUR all'anno per Duferco la Louvière e di circa […] milioni di EUR all'anno per Duferco Clabecq.

(49) Da un altro punto di vista, secondo le autorità belghe, non vi è il rischio che gli impianti di Carsid non vengano utilizzati pienamente, dato che sia Arcelor che Duferco hanno firmato contratti di approvvigionamento a lungo termine fino al […], nei quali è previsto che la parte che non utilizza i propri diritti deve sostenerne le relative spese fisse.

(50) Quanto alla redditività dell'investimento, nella loro lettera del 7 maggio 2002, le autorità belghe hanno stimato la redditività dei fondi propri investiti in Carsid per il periodo […] a una media di […] all'anno dopo le imposte ([…] all'anno prima delle imposte).

(51) Peraltro, per rispondere al calcolo fatto da Corus (cfr. considerando 35 della presente decisione) del valore attualizzato netto dei rendimenti attesi di Carsid, le autorità belghe hanno impiegato la stessa metodologia di Corus apportandovi tuttavia alcune correzioni riguardanti in particolare il valore residuo degli impianti di Carsid e l'ipotesi della continuazione delle operazioni. Il TRI di Carsid sarebbe di […] ([11]), che, secondo le autorità belghe, sarebbe accettabile per un investimento analogo (tenuto conto di un tasso di interesse annuo a lungo termine del 5 % che occorre maggiorare del 3 % per i rischi inerenti all'industria siderurgica). Secondo altri calcoli forniti successivamente, il TRI di Carsid sarebbe di […], nell'ipotesi normale che lo stabilimento continui a operare oltre la data del […] ([12]), o del […], nell'ipotesi della liquidazione dell'impresa ([13]).

(52) In ogni caso, secondo le autorità belghe, si presume la dimostrazione della redditività quando l'intervento pubblico è accompagnato da interventi privati concomitanti e significativi e che la Commissione non potrebbe sostituirsi al giudizio dell'investitore, ma deve stabilire con un grado ragionevole di certezza che il programma finanziato dallo Stato sarà accettabile per un investitore in economia di mercato.

(53) Quanto alla situazione del settore siderurgico, le autorità belghe ritengono che se è vero che nel 2001 il settore ha attraversato una crisi congiunturale alquanto grave, tale crisi faceva parte del ciclo specifico della siderurgia, ma che, in seguito alle misure adottate dagli Stati Uniti, si è prodotto un forte aumento di prezzi in Europa e in Asia che sembra essere duraturo, malgrado la congiuntura economica e una domanda piuttosto debole. Peraltro, il mercato delle bramme non è un mercato strutturalmente sovraccapacitario in Europa. Al contrario, l'Europa è importatrice di bramme e tale situazione non dovrebbe evolvere in maniera diversa negli anni futuri.

(54) Per quanto concerne i risultati conseguiti in passato da Duferco Clabecq e Duferco La Louvière, le autorità belghe sostengono che sono le cause esterne al gruppo Duferco (mercato delle materie prime, tassi di cambio e mercato dei prodotti) e gli effetti della riduzione della produzione e della necessità di una ristrutturazione che hanno inciso sui loro risultati in maniera significativa e non hanno permesso a dette società di realizzare le previsioni contenute nei business plan iniziali.

(55) Infine, per quanto concerne il programma di prepensionamento, le autorità belghe sostengono che il regime non comporta alcun trasferimento di risorse pubbliche a favore dei datori di lavoro e inoltre che esse non sono abilitate a valutare l'ammissione dei lavoratori di un'impresa ai benefici di detto regime in quanto, se sono soddisfatti i criteri enunciati dalla legge, l'impresa richiedente è assimilata a un'impresa in difficoltà o in ristrutturazione e i lavoratori possono pertanto beneficiare del regime.

IX. VALUTAZIONE DELLA MISURA

(56) Benché il procedimento sia stato avviato in base al trattato CECA, vista l'impossibilità in pratica di adottare una decisione finale prima del 23 luglio 2002 (i commenti del Belgio sulle osservazioni dei terzi sono giunti soltanto il 17 giugno 2002 e informazioni complementari sono state fornite in seguito — cfr. considerando 4 della presente decisione), la Commissione, nella sua comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza in seguito alla scadenza del trattato CECA ([14]), ha indicato che in tali casi adotterà una decisione finale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (punto 43 della comunicazione).

([11]) Le autorità belghe hanno utilizzato i cash-flow previsionali di Carsid e hanno considerato alla fine del […] un valore terminale di […] milioni di EUR, che è il risultato di un valore residuo degli impianti di […] del valore iniziale contabile, ossia […] milioni di EUR cui hanno aggiunto il valore di tre mesi di scorte.

([12]) L'impresa ha utilizzato una parte dei cash-flow previsionali di Carsid e ha considerato alla fine del […] un valore terminale di […] milioni di EUR, che è il risultato di un somma del capitale sottoscritto, degli utili non distribuiti, degli ammortamenti e degli accantonamenti superiori al fabbisogno di investimento e […] del valore iniziale contabile delle installazioni.

([13]) Al valore terminale quale determinato alla nota 12, esse hanno sottratto il costo dei licenziamenti.

([14]) GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.

(57) In ogni caso, i dubbi che la Commissione aveva espresso in occasione dell'avvio del procedimento concernevano la classificazione della misura proposta dal Belgio come aiuto di Stato. Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, il giudice comunitario ha precisato le nozioni contemplate dalle disposizioni del trattato CE sugli aiuti di Stato. Tali precisazioni sono pertinenti ai fini dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni, nella misura in cui non sono con esse incompatibili ([15]).

(58) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese e talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

A. **Esistenza di un aiuto di Stato**

(59) Non si contesta che i fondi conferiti dalla Sogepa costituiscano risorse statali né che, data la sua missione, le azioni della Sogepa siano da imputarsi alla Regione Vallonia.

(60) Per quanto riguarda quindi l'esistenza di elementi di aiuto, occorre determinare se le risorse pubbliche messe a disposizione di Carsid possano essere considerate come un autentico conferimento di capitale di rischio secondo la prassi normale di un investitore in economia di mercato.

(61) Nella decisione di avvio del procedimento, considerato che l'investimento realizzato dai due azionisti privati di Carsid è effettuato in natura, direttamente oppure attraverso la destinazione diretta della loro partecipazione all'acquisto di installazioni provenienti da imprese del gruppo, la Commissione aveva espresso il dubbio che un ipotetico azionista privato di Carsid sarebbe disposto ad accettare di essere il solo ad apportare la totalità della sua partecipazione in liquidi da destinare al nuovo fabbisogno dell'impresa.

(62) La Commissione osserva innanzitutto che, sotto il profilo contabile e conformemente alla legislazione belga, un conferimento di capitale sotto forma di attivi materiali ha un valore equivalente a un conferimento di capitale in numerario. Tuttavia, ciò non ha alcuna incidenza sull'analisi che aveva fatto in occasione dell'avvio del procedimento, secondo la quale Duferco Investment e Usinor non incorrevano rischi nuovi.

(63) Infatti, per quanto concerne innanzitutto il conferimento di 25 milioni di EUR di Duferco Investment, la Commissione osserva che sono stati immediatamente trasferiti a Duferco Clabecq per l'acquisto della colata continua (Carsid dovrà ancora versare […] milioni di EUR per il trasferimento da Clabecq) e installazioni annesse. Anche se dal punto di vista formale si tratta di due società distinte con azionisti differenti, la Commissione ritiene che, sotto il profilo economico, esse fanno parte del gruppo Duferco e che, di conseguenza, tale gruppo non assume rischi nuovi e ciò a maggior ragione, considerato che, dall'8 agosto 2002, Duferco Investment detiene il 94,09 % del capitale di Duferco Clabecq (cfr. considerando 6).

(64) Per quanto riguarda il conferimento di Usinor, la Commissione constata che, tenuto conto della decisione dichiarata di chiudere gli impianti conferiti a Carsid, Usinor non assume rischi nuovi. Al contrario, Usinor riceverà […] milioni di EUR da Duferco Investment quale prezzo per la cessione di una parte della sua partecipazione (cfr. considerando 19). Inoltre, l'accordo di costituzione di Carsid (cfr. in particolare il considerando 26) riduce la possibilità per Usinor di ripianare perdite, anche se questa impresa dovesse decidere di non utilizzare la filiera elettrica.

(65) Ciononostante, vista la riduzione del conferimento della Sogepa e l'aumento del conferimento di Duferco Investment per mantenere i 20 milioni di EUR in contanti inizialmente previsto (cfr. considerando 15), la Commissione rileva che uno dei partner privati assume un rischio nuovo.

(66) Quanto alla remunerazione prevista dei capitali investiti dalla Sogepa, la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento, aveva espresso dubbi quanto alla conformità di tale apporto con il principio dell'investitore privato in economia di mercato, in particolare considerata la situazione del mercato siderurgico nonché la situazione delle imprese del gruppo Duferco e persino di Cockerill Sambre.

(67) L'argomento svolto dalle autorità belghe secondo cui si presume la dimostrazione della redditività quando l'intervento pubblico è accompagnato da interventi privati concomitanti e significativi non può essere accolto. Infatti, per i motivi esposti al considerando 64 della presente decisione, è evidente che la decisione di Usinor di assumere una partecipazione in Carsid non è direttamente connessa alla redditività di Carsid (si potrebbe al contrario concludere che gli impianti apportati non erano sufficientemente redditizi per Usinor). Con tale operazione Usinor evita, inoltre, un costoso piano sociale.

([15]) Sentenza del tribunale di primo grado delle Comunità europee del 21 gennaio 1999 nelle cause congiunte T-129/95, T-2/96 e T-97/96, punto 100, Racc. 1999, pag. II-17.

(68) D'altro lato, neppure il fatto che il gruppo Duferco sia disposto ad assumere un rischio a concorrenza di 11 milioni di EUR è determinante per valutare se la Sogepa agisca come un investitore normale in economia di mercato per le ragioni esposte in appresso.

(69) Innanzitutto, Duferco, a differenza della Sogepa, trae un vantaggio diretto da Carsid ossia la commissione sugli acquisti di materie prime utilizzate nella filiera integrata. Da questo punto di vista la redditività diretta dell'investimento per Duferco è superiore a quella della Sogepa.

(70) In secondo luogo, viste le commissioni di agenzia e di gestione che Duferco riscuote da Duferco Clabecq e Duferco La Louvière ([…] sul fatturato), la redditività indiretta dell'investimento continua a essere superiore per Duferco che per la Sogepa. Quand'anche dette commissioni fossero conformi alle prassi di mercato, come hanno sostenuto le autorità belghe [16], Duferco trae un utile da dette imprese che la Sogepa non ha.

(71) Quanto alla remunerazione del capitale investito in Carsid, la Commissione ritiene che non corrisponda a quella che potrebbe attendersi un investitore privato in normali condizioni di mercato. Infatti, secondo le stime fatte dalla Commissione sulla base dei cash-flow previsionali di Carsid, nell'ipotesi più ottimistica e più favorevole per Carsid (utilizzazione al 100 % della capacità, costi costanti a partire da […], continuità di esercizio dopo […]), il TRI dell'investimento è di […], ossia ampiamente inferiore al tasso minimo richiesto tenuto conto del rischio e, in ogni caso, inferiore a quello indicato dalle autorità belghe per un investimento nel settore siderurgico […]. Inoltre, data la sensibilità dei risultati di Carsid ai quantitativi prodotti, che dipendono, a loro volta, dalla situazione del mercato, tale tasso sarà inferiore.

(72) Infatti, il tasso di […] citato al considerando 71 è superiore a quello che si ottiene dal calcolo effettuato dalle autorità belghe nella lettera del 7 maggio 2002 (cfr. considerando 50) utilizzando un'altra metodologia. La Commissione non può accettare i calcoli effettuati dalle autorità belghe successivamente (cfr. considerando 51), giacché sopravalutano in maniera significativa il valore terminale dell'investimento. Infatti, i valori terminali utilizzati dalle autorità belghe indicanti rispettivamente TRI di […] sono ottenuti prendendo in conto due volte le voci di ammortamento, accantonamento e investimento nonché i valori residui degli attivi ivi comprese le scorte, che sono già state contabilizzate nei cash-flow previsionali. Inoltre, il calcolo delle autorità belghe non tiene conto del fatto che, nell'ipotesi della liquidazione dell'impresa, le installazioni non potrebbero essere cedute a concorrenza di […] del valore contabile iniziale, come stimano le autorità belghe. In realtà, il valore terminale dell'investimento nell'ipotesi della continuità di esercizio è generalmente misurato dalla capacità di rendimento (*earning-power*) dell'impresa e quindi calcolato scontando, al tasso appropriato, l'ultimo cash-flow previsionale dell'impresa a perpetuità.

(73) Quanto al fatto che la Sogepa terrà conto degli utili indiretti di Carsid per le imprese che utilizzeranno le bramme ivi prodotte, la Commissione ritiene che la posizione della Sogepa in quanto azionista minoritario in dette imprese non giustifichi l'impegno di nuovi capitali.

(74) Infatti, innanzitutto, la produzione di Carsid che Arcelor utilizzerebbe rappresenta soltanto una percentuale molto ridotta della produzione globale del gruppo Arcelor. Pertanto la costituzione di Carsid potrebbe avere soltanto un'incidenza trascurabile sulla competitività di Arcelor e quindi sull'utile della Sogepa.

(75) In secondo luogo, per quanto riguarda Duferco Clabecq e Duferco La Louvière, le cifre indicate in termini di miglioramento del margine lordo di dette imprese (cfr. considerando 48) sono lungi dall'essere garantite. Infatti, tali cifre si basano su ipotesi di utilizzazione massima delle capacità sia di Duferco Clabecq e di Duferco La Louvière che di Carsid. Tuttavia, nei mercati caratterizzati da sovraccapacità strutturale a livello mondiale come sono i mercati dei prodotti piani, l'utilizzazione massima delle capacità è eccezionale.

(76) In oltre, la Sogepa deteneva soltanto una partecipazione minoritaria in Duferco Clabecq e Duferco La Louvière, imprese che al momento della costituzione di Carsid avevano entrambe perdite cumulate ammontanti a 94 milioni di EUR e che, considerato lo stato del mercato siderurgico (cfr. considerando 28), non potevano sperare, almeno nel breve periodo, in un miglioramento considerevole della loro situazione. La Commissione rileva peraltro che Duferco Clabecq era assimilata a un'impresa in difficoltà o in fase di ristrutturazione ai fini della legislazione belga sui prepensionamenti [17]. In tali circostanze, la Commissione ritiene che un investitore minoritario che avesse perduto gran parte del valore del suo investimento iniziale senza aver ottenuto vantaggi analoghi agli altri partner, e ciò in situazione di mercato in crisi, non sarebbe disposto a impegnare nuovi fondi.

[16] Secondo le autorità belghe, prima dell'arrivo di Duferco, le commissioni previste nei contratti di agenzia conclusi sia da Clabecq che da La Louvière oscillavano tra […]. Quanto alle commissioni di gestione, gli studi realizzati a livello internazionale da società di consulenza e da note banche d'affari rivelano che le commissioni di gestione si situano tra il 2,5 % e il 5 % del fatturato in un periodo da 5 a 10 anni a partire dalla data in cui sono state rilevate le società da risanare.

[17] Nella presente decisione la Commissione non si pronuncia su tale regime.

(77) Ciò premesso, la Commissione ritiene che un investitore minoritario operante in condizioni normali di mercato non sarebbe disposto ad apportare fondi per un'operazione da cui non ci si può attendere una redditività ragionevole e di cui gli altri partner sarebbero i principali beneficiari. La partecipazione della Regione Vallonia in Carsid, nelle condizioni esposte nella presente decisione, conferirebbe un vantaggio a Carsid. Tenuto conto che il settore siderurgico è caratterizzato da una forte concorrenza e che gli scambi intracomunitari dei prodotti siderurgici sono particolarmente ingenti, tale aiuto potrebbe falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. Di conseguenza costituirebbe aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

X. **COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE**

(78) L'aiuto in questione non è compatibile con il mercato comune in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, in quanto non costituisce un aiuto a carattere sociale concesso ai singoli consumatori, né è destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Non può neppure essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). Infatti, non si tratta di un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. La Commissione deve quindi esaminare la compatibilità dell'aiuto in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).

(79) Carsid, Arcelor, Duferco Clabecq e Duferco La Louvière fanno parte del settore siderurgico quale definito all'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale destinati ai grandi progetti d'investimento [18]. In base al punto 27 di detta disciplina, gli aiuti regionali all'industria siderurgica non sono compatibili con il mercato comune. Qualora le autorità belghe, nel caso di specie, sostenessero che si tratta di un aiuto alla ristrutturazione, va fatto presente che, secondo il punto 1 della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e agli aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica [19], gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore della siderurgia sono incompatibili con il mercato comune.

(80) La Commissione osserva che la scadenza del trattato CECA non incide sulla valutazione della compatibilità con il mercato comune della misura notificata, giacché i cambiamenti intervenuti nel diritto materiale come conseguenza di detta scadenza (cfr. in particolare il punto 19 della comunicazione citata al considerando 56) non hanno influito sul divieto degli aiuti regionali all'investimento.

XI. **CONCLUSIONE**

(81) Concludendo, la Commissione ritiene che la partecipazione della Sogepa nel capitale di Carsid costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione finanziaria della Società vallona di gestione e di partecipazioni (Sogepa) per un importo di nove milioni di EUR nell'impresa Carsid SA prospettata dal Belgio costituisce un aiuto di Stato che è incompatibile con il mercato comune e, per tale motivo, non può essere accordato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

[18] GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.
[19] GU C 70 del 19.3.2002, pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2005

che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all'interno di una zona soggetta a restrizioni in Portogallo, in relazione ad un focolaio di febbre catarrale degli ovini in tale Stato membro

[notificata con il numero C(2005) 335]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini [2], è stata adottata alla luce della situazione esistente nelle regioni della Comunità colpite dalla febbre catarrale degli ovini. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita, previsto dalla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni, in uscita da tali zone o in transito nelle stesse.

(2) La decisione 2003/828/CE, quale modificata dalla decisione 2004/898/CE, ha istituito una zona soggetta a restrizioni («zona F»), a fronte della situazione epidemiologica relativa alla febbre catarrale degli ovini esistente in Spagna e Portogallo al momento dell'adozione della decisione 2004/898/CE.

(3) Il Portogallo ha messo al corrente la Commissione della comparsa di un focolaio di febbre catarrale degli ovini nel comune di Idanha-a-Nova.

(4) Deroghe al divieto di uscita dalle zone soggette a restrizioni, definite dalla decisione 2003/828/CE, vanno applicate alle regioni colpite del Portogallo.

(5) Inoltre, la zona F va estesa e delimitata in funzione dei fattori geografici, ecologici ed epidemiologici connessi con la febbre catarrale degli ovini nelle regioni colpite del Portogallo.

(6) È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 2003/828/CE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/828/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, il paragrafo 1 e la prima frase del paragrafo 2 vanno letti come segue:

«1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita, a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni previste all'allegato II oppure, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettino le disposizioni del paragrafo 2, ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.

2. In Francia, Italia, Portogallo e Spagna, l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora:»

2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato della presente decisione.

[1] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Decisione modificata dall'atto di adesione del 2003.

[2] GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/898/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 105).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 21 febbraio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2003/828/CE, la zona F viene così definita:

«**Zona F**

SPAGNA:

— Province di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordova, Cáceres, Badajoz

— Provincia di Jaen (comarcas di Jaen e Andujar)

— Provincia di Toledo (comarcas di Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara e Los Navalmorales)

— Provincia di Ciudad Real (comarcas di Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén e Almodóvar del Campo).

PORTOGALLO:

— Direzione regionale per l'Agricoltura dell'Alentejo: concelhos di Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos, Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (a est della A2, i freguesias di Santa Susana, Santiago e Torrão) e Gavião.

— Direzione regionale per l'Agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Montijo (freguesias di Canha, S. Isidoro de Pegões e Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal.

— Direzione regionale per l'Agricoltura di Beira Interior: concelhos di Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei e Mação.»